

Giunta Regionale Regione Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale Ufficio di Supporto alla Programmazione
e Gestione di Programmi e Interventi previsti dalla P.A.C.
(50 07 01)

CHECK LIST - RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 154, DEL REG. (UE) N.1308/2013,
DEL REG. (UE) N.543/2011, DEL REG. (UE) 499/2014 E DEL DM N. 9084/2014.

SCHEMA ADEGUAMENTO AL DM 9084 /2014

NORMATIVA

Reg.(UE) 1308/2013 Articolo 230

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1306/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato XIV del presente regolamento.

Reg.(UE) 1308/2013 Articolo 154 Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

- a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;
- c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;
- d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

DM 9084/2014 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP)

1..

2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, così come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 20.

3. La richiesta di riconoscimento per prodotti o gruppi di prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di soci produttori.

DM 9084/2014 – Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati è fissato a 10 e la composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 20, comma 1. Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica.

Allegato al **DM 9084/2014** (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "1. Dimensione minima delle organizzazioni di produttori Ai fini del riconoscimento le OP devono dimostrare di rappresentare al momento della presentazione della domanda, il valore minimo di produzione commercializzabile è fissato nella seguente tabella:

Per l'applicazione della tabella, si tiene conto delle seguenti indicazioni:"

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. : "ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI ...O.P. ALTAMURA Società Agricola Consortile a Responsabilità Limitata....." -

CUAA 05608470653 (Codice Univoco dell'Azienda Agricola:)

Partita IVA/C.F. -

Sede Legale: Via G. Ungaretti, n.11 . 84090 Montecorvino Pugliano (SA) –

Sede Operativa: IDEM C.S.–

Telefono 089.203132.....

Fax ...089.203132..... -

P.E.C. ...opaltamura@pec.it

Unione di appartenenza

Codice IT **da assegnare** -

Domanda di riconoscimento quale O.P., a firma del legale rappresentante, agli atti della U.O.D. 01 presentata in data ...01/06/2017..e acquisita con prot. n.° 2017.0392698 del 05/06/2107;

Inserita nel Sistema informativo SI

h

Integrata su richiesta di questo ufficio in data ...06.07.2017... acquisita con prot. n.°...0467204; in data 20.07.2017 protocollo n. 0501924, ed infine in data 24.07.2017... acquisita con prot. n.°...0508241...

B – Prodotto o Gruppo di Prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento

- Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 20 Prodotti 1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.
DM 9084/2014 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) 1. Le Regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti, freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg.(UE) 1308/2013 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi"

PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI		Ortofrutticoli Destinati esclusivamente alla trasformazione SI/NO	Elementi di riscontro e Note
CODICE NC	Descrizione		
07	ORTAGGI	No	
08	FRUTTA	No	
09	Timo fresco o refrigerato ecc.	No	
12	Basilico, Melissa, Menta, Origano ecc.	No	

C – Forma Giuridica

DM 9084/2014 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 4 "Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Elementi di riscontro
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	no	
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	no	
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	SI	Vedi Atto costitutivo e statuto

D – Documentazione allegata alla domanda di riconoscimento

DM 9084/2014 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 5 – 5. Le Regioni eseguono l'istruttoria in conformità alle procedure di cui all'articolo 23 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore.
DM 9084/2014 Articolo 23 (Procedure di attuazione): 1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.
Allegato . PARTE A Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti : Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel DM n. 12705 del 17/10/2013, di seguito indicato con il termine "decreto" e nelle presenti procedure.

Cod.	Atti ed elementi informativi generali	SI / NO	Elementi di riscontro
	La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo (SIAN) di cui all'articolo 20.	SI	

2.1	1. Atto costitutivo e statuto conformi al Reg.(CE) n.1308/2013	SI	Lo statuto, non adeguato alla normativa che regola il settore, è stato modificato
2.2	2. composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;	SI	
2.3	Copia libro soci e/o estratto o documento equipollente	SI	
2.4	3. elenco produttori aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento; <i>(inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, sia direttamente che indirettamente tramite persone giuridiche.)</i>	SI	
2.5	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, attestante		
2.5	<p>1. che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.</p> <p>2. che agli atti dell'OP è stata acquisita la seguente documentazione</p> <p>2.a) domanda di adesione riportante le generalità e qualità del richiedente, il CUAA, il/i prodotto/i per i quali si chiede di aderire specificando le superfici, le quantità e il valore;</p> <p>2.b) la dichiarazione di non essere associato ad altra Organizzazione riconosciuta per quanto riguarda il prodotto di una data azienda di cui alla lett.b) paraf.1 dell'art.153 Reg UE 1308/13 per il quale aderisce; presente</p> <p>3. che per ciascun socio avente personalità giuridica agli atti dell'OP è stata acquisita la seguente documentazione</p> <p>3.a) il deliberato del competente organo statutario con il quale si delibera di aderire alla OP con l'indicazione del/i prodotto/i e <u>di accettare che le disposizioni concernenti il periodo minimo di adesione recate dall'articolo 9 del DM 9084/2014 prevalgono sulle disposizioni delle società aderenti ad una OP</u>, dando mandato al legale rappresentante di presentare l'istanza;</p> <p>3.b) domanda di adesione all'OP riportante le generalità e qualità del richiedente, il CUAA, il/i prodotto/i per i quali si chiede di aderire specificando le superfici, le quantità e valore;</p> <p>3.c) il Libro soci e l'Elenco dei soci produttori di ortofrutta con i quali si aderisce all'OP;</p> <p>3.d) la dichiarazione del legale rappresentante di aver acquisito la dichiarazione dei propri soci di non essere associati ad altra Organizzazione riconosciuta per quanto riguarda il prodotto di una data azienda di cui alla lett.b) par.1, art. 153 Reg UE 1308/13 per il quale aderisce;</p> <p>3.e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati;</p> <p>3.f) la Copia autentica atto costitutivo e statuto dal quale risulti tra le finalità la produzione e/o la trasformazione del prodotto o dei prodotti per i quali ha</p>	SI	Lo statuto, non adeguato alla normativa che regola il settore, è stato modificato

	aderito e la disponibilità degli stessi;		
2.6	5. prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento scelto, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all'articolo 24 del regolamento, articolata per Regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto;	SI	
2.7	6. giustificazione del criterio di scelta del periodo di riferimento proposto;	SI	
2.8	7. se del caso, bilancio dell'esercizio (o degli esercizi), relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente;	non ricorre	
2.9	4. relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa – commerciale e sulle strutture tecniche dell'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione;	SI	
2.10	8. titolo di possesso o disponibilità tramite propri associati e/o filiali, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg. UE 1308/13 ;	SI	Struttura di un socio tramite contratto fornitura di servizi
2.11	Copia Regolamento interno relativo alle modalità di produzione, di conferimento, di commercializzazione dei prodotti da parte dei soci e le modalità di controllo svolte dall'OP	SI	
Note:			

E – Requisiti Statutari

Reg.(UE) 1308/2013 Articoli 152, 153, 154

DM 9084/2014 ALLEGATO – (Parte A - par.2. Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti

Presenza, nello statuto, degli obblighi e delle disposizioni previste dagli articoli 153 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.0	Reg.(UE) 1308/2013 Articolo 154 Statuto dell'organizzazione di Produttori (d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.)	SI	Lo statuto presentato, adottato il 31 maggio 2017 per notaio Ragonese in Pontecagnano Faiano è risultato non adeguato; è stato pertanto modificato e registrato a Salerno in data 14 luglio 2017 al n. 9000 Serie 1T.
Note:			

3.1	COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 – Articolo 152 – “Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:		
Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.1.1	a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;	SI	Atto costitutivo, vari artt.
3.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	Atto costitutivo, art. 1

3.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:		
	i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;	Si	
	ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;	Si	
	iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;	Si	
	iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;	Si	
	v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;	Si	
	vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;	Si	
	vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;	<i>n.r.</i>	
	viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;	<i>n.r.</i>	
	ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;	<i>n.r.</i>	
	x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Si	
	xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.	<i>n.r.</i>	

3.2 OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 —			
Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
Articolo 153 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:			
3.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	Si	Art. 11 par. 1

3.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda;(tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;)	Si	Articolo 11 par. 2
3.2.3	c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.	Si	Articolo 11 par. 6
Articolo 160 Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo			
Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).			
3.2.4	Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.	si	Articolo 11 par. 3

3.3	DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – <i>(Reg. (UE) 543/2011 Articolo 26 bis Commercializzazione della produzione fuori dell'organizzazione di produttori Prevvia autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:)</i>		
Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.3.1	1) vendere al consumatore per fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, non più di una determinata percentuale della produzione e/o dei prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; DM 9084/2014 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – <i>"1. Ai sensi dell'articolo 26 bis, punto 1) del regolamento, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere al consumatore, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.</i>	Si	Art 11
3.3.2	2) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	Si	Art 11
3.3.3	3) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.	Si	Art 11

3.4	DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 – Articolo 153		
Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti			
3.4.1	a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);	Si	
3.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	Si	
3.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori		

	<p>aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 31 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori): "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica."</p> <p>DAL 1° GENNAIO 2015 Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 31 Rendicontazione democratica delle organizzazioni di produttori</p> <p>1. <u>Gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. Tale percentuale deve essere inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione di evitare qualsiasi abuso di potere da parte di tale persona giuridica.</u></p> <p>2.....</p> <p>3. <u>Le autorità degli Stati membri effettuano controlli sui diritti di voto e sulle partecipazioni, compresi i controlli sull'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono le quote dei soci dell'organizzazione di produttori che sono esse stesse persone giuridiche. Se un'organizzazione di produttori è una parte chiaramente definita di tale persona giuridica, gli Stati membri adottano misure per limitare o escludere la faoltà di tale persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni dell'organizzazione di produttori."</u></p> <p>DM 9080/2014 – Articolo 8 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni) – "1. Le OP e le AOP assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con il regolamento. A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie, mentre nel caso di AOP, una unica OP non può detenere più del 50% dei diritti di voto. 2. In deroga al comma 1, la percentuale massima dei diritti di voto è diversamente definita per i seguenti casi: a) nel caso di OP costituite da solo due soci produttori costituiti in forma di cooperativa, la percentuale massima dei diritti voto non potrà superare il 50 %; b) nel caso di OP costituite da due soci di cui uno solo è costituito in forma di cooperativa, il limite del 35% non si applica alla cooperativa. 3. In deroga al comma 1, la percentuale massima delle quote societarie è diversamente definita per i seguenti casi: a) nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, la percentuale massima di quote societarie che un socio produttore può detenere non potrà superare il 74%; b) nel caso di AOP costituite in forma di cooperativa, la percentuale massima di quote societarie che una OP può detenere non potrà superare il 74%; 4. Qualora un produttore sia detentore di quote in società aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti da questo espressi direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie detenute direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale. "</p>	<p>Vari artt.</p> <p>Si</p>	
<p>3.4.4</p>	<p>DM 9080/2014 – Articolo 7 (Soci non produttori) – 1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1,</p>		

	<p>lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, può essere accolta come socio ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento e dagli articoli 152 e 153 del regolamento (UE) n. 1308/2013.</p> <p>2. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.</p> <p>3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'AOP. Reg. (UE) 543/2011</p> <p>– Reg. (UE) 543/2011 Articolo 19 (Definizioni) –</p> <p>1. Ai fini del presente titolo si intende per:</p> <p>a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;</p> <p>b) «socio produttore», un produttore o una cooperativa di produttori, socio di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori;</p> <p>– Reg. (UE) 543/2011 Articolo 30 (Soci non produttori) –</p> <p>1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori.</p> <p>2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii), e dell'articolo 125 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.</p> <p>3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:</p> <p>a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;</p> <p>b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.</p> <p>Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.</p>	<p><i>n. r.</i></p>	<p><i>Non è prevista l'adesione di soci non produttori.</i></p>
<p>3.4.5</p>	<p>d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutarî, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;</p>	<p><i>Si</i></p>	
<p>3.4.6</p>	<p>e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;</p> <p>Reg. (UE) 543/2011 art.22 (periodo minimo di adesione)</p> <p>"1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno.</p> <p>2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'OP. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso non superiore a sei mesi e la data in cui il recesso acquista efficacia"</p> <p>DM 9080/2014 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione)</p> <p>"1. La durata minima dell'adesione di un produttore ad una OP non può essere inferiore ad un anno.</p> <p>2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.</p> <p>3. Il recesso viene comunicato per iscritto all'OP con un termine di preavviso non superiore a sei mesi. L'OP assume una decisione entro sei mesi dalla richiesta del recesso, che se accolto, acquista efficacia alla conclusione dell'annualità in</p>	<p><i>Si</i></p>	

	<p>corso del programma operativo. L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.</p> <p>4. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.</p> <p>5. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.</p>		
3.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per funzionamento dell'organizzazione	Si	
3.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze (art. 160 1308/2013)	Si	
Note:			

F – Requisiti dimensionali minimi

Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 – Articolo 154– Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

- a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;
- c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 21 (Numero minimo di soci) –

Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica..”

DM 9080/2014 – Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori) –

“1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati è fissato a 10 e la composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 20, comma 1. Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori è calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica..”

4.1 SOCI ADERENTI

Regione	n. produttori soci di primo livello (a)	n. cooperative socie di primo livello (b)	n. produttori soci di 2.o livello aderenti a cooperativei (c)	Totale Produttori (a + c)
CAMPANIA	4	1	6	10
Totali	4	1	6	10



NOTE

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Elementi di riscontro
4.1	Numero di aderenti per il riconoscimento Minimo n.10	SI	Numero di produttori aderenti al'atto della domanda _10_
Note			

**4.2 Valore della Produzione Commercializzata (VPC) nel periodo di riferimento :
anno 2016**

Descrizione prodotto		superficie dichiarata	VPC dichiarata	VPC ACCERTATA
Codice NC	Prodotto	Ha	€	€
07	Ortaggi	164.75	20.047.050,08	10.647.300,50
08	Frutta			
09	Timo fresco o refrigerato ecc			
12	Basilico, melissa, menta, origano ecc.			

Cod.	Elementi verificati	SI NO	Riscontri
4.2	Valore della Produzione Commercializzata minimo €per code NC e	SI	Documentazione contabile (fatture, bilanci ecc.)
Note			

Cod.	Elementi per la verifica	SI /NO	Elementi di riscontro
4.3	C'è corrispondenza tra il Prodotto o Gruppo di prodotti per il quale si chiede il riconoscimento e i prodotti indicati in tale tabella?	SI	
4.4	h) controlli in loco sulle strutture e sui terreni destinati alla produzione (a campione)	SI	
NOTE :			

5. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE

Reg. (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 – Articolo 154 Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
paragrafo 1: – "Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede
 ale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:"

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella
 zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di
 efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del
 caso, di concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo

Reg. (UE) 543/2011 – **Articolo 23 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori)** –
 “Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell’infrastruttura e dell’attrezzatura necessari all’adempimento dei requisiti enunciati all’articolo 122 e all’articolo 125 ter paragrafo 1 lettera e del reg. ce 1234/2007 e all’espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
 a) la conoscenza della produzione dei loro soci,
 b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
 c) la gestione commerciale e finanziaria e
 d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione.”


Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Elementi di riscontro / NOTE
5.1	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;	SI	
5.2	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 25 (Mezzi tecnici) – “Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, è considerata adempiere i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato <u>direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all’esternalizzazione.</u> ”	SI	
5.3	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	SI	
5.4	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 33 del trattato.	SI	

NOTA
 Il prescritto controllo in loco è stato effettuato ma non completato per carenza di disponibilità nella necessaria documentazione presso la sede della OP (vedi verbale del 11.07.2017 agli atti). In seguito a varie integrazioni documentali richieste da questa UOD (di cui l’ultima pervenuta in data 24.07.2017), è stato possibile completare le operazioni di verifica in data 26.07.2017, come da verbale del 25.07.2017 (agli atti) e da successiva corrispondenza intercorsa via PEC con la OP richiedente.

Conclusioni
 il VPC realizzato dalla società soddisfa i requisiti minimi richiesti per le categorie di prodotto per i quali essa ha chiesto il riconoscimento di OP (prodotti code nc 07, 08, 09 e 12) accertato in € 10.647.300,50., realizzato per intero nella regione Campania.

I funzionari istruttori

Napoli, 27/07/2017

R. Gelone 
 B. Saggese


 Il Dirigente
 Dr Claudio ANSANELLI